

ORIGINALE



Determinazione n. 40 del 12/12/2022

OGGETTO: CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO (CCNL) DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO REGIONI – AUTONOMIE LOCALI PER IL TRIENNIO 2019/2021. ATTRIBUZIONE NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO AL PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ARRETRATI CONTRATTUALI RELATIVI AGLI INCREMENTI STIPENDIALI.

IL SEGRETARIO

PREMESSO che in data 16/11/2022 è stato stipulato in via definitiva il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2019-2021, il quale al titolo VIII contiene disposizioni sul trattamento economico spettante ai dipendenti.

CONSIDERATO CHE l'art. 2 del nuovo CCNL, in materia di trattamento economico del personale non dirigente, recita quanto segue:

"1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2021, sia per la parte giuridica che per la parte economica.

2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. *[omissis..]*

3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.

4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata o a mezzo posta certificata, almeno sei mesi prima della scadenza o, se firmato successivamente a tale data, entro un mese dalla sua sottoscrizione definitiva. *[omissis..]*";

VISTI gli artt. 2, comma 3, e 45, comma 2, del d.lgs. 165/2001 in base ai quali l'attribuzione del trattamento economico ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni può avvenire esclusivamente sulla base del CCNL.

DATO ATTO che l'art. 73 del CCNL contiene una nuova struttura della retribuzione la quale entra in vigore unitamente all'entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione del personale disciplinato nel titolo III, e cioè dal primo giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva (1° aprile 2023, se il Ccnl viene sottoscritto in via definitiva a novembre), come dispone l'art. 13, comma 1.

RICHIAMATO l'art. 76 che disciplina gli incrementi stipendiali, rispetto al tabellare di cui all'art. 64 del CCNL 21.5.2018, nelle misure e con le decorrenze di cui alle tabelle D ed E, e in specie:

- gli incrementi mensili dello stipendio tabellare (Allegato "D");
- gli importi del nuovo stipendio tabellare (Allegato "E").

RITENUTO, pertanto, di dare attuazione al nuovo CCNL 2019-2021 e di procedere alla corresponsione ai dipendenti aventi diritto (art. 77, comma 2) degli incrementi stipendiali di cui alla richiamata tabella D.

PRESO ATTO che secondo i calcoli effettuati dagli uffici dell'Ente, con il supporto del CSI Piemonte, tenendo conto dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del d.lgs. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 440, lett. a) della L. 145/2018, le somme da corrispondere ai dipendenti sono i seguenti:

- con riferimento agli incrementi sulla retribuzione corrisposta negli anni 2019-2021, ammontano a complessivi € 8.126,30 (contributi e Irap a carico Ente esclusi),

- con riferimento agli incrementi sulla retribuzione corrisposta per il periodo gennaio-novembre 2022 ammontano a complessivi €3.972,64 (contributi e Irap a carico Ente esclusi);

come riportato nei documenti conservati agli atti; tali importi, invece, non includono gli incrementi sulla retribuzione per lavoro straordinario e per pronta reperibilità in quanto non erogate nel corso del triennio di riferimento.

RICHIAMATO altresì l'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., punto 5.2, lett. a), 1° capoverso, il quale prevede che "l'imputazione dell'impegno per gli adeguamenti contrattuali avviene nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici."

DATO ATTO CHE le somme da corrispondere ai dipendenti quali arretrati contrattuali relativi agli anni 2019-2021 sono state oggetto di stanziamento sui bilanci degli esercizi di riferimento e di successivo accantonamento nel risultato di amministrazione 2019, 2020 e 2021, per un importo complessivo al 31/12/2021 pari a €14.850,00 e che con la delibera di Assemblea n. 24 del 7/12/2022 si è provveduto ad applicare l'avanzo vincolato di €10.000,00 al cap. 122/9 del PEG "Arretrati anni precedenti", del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2022, Missione 1, Programma 10, Titolo 1, Macroaggregato 1, nonché l'importo di €4.850,00 relativo agli oneri riflessi ed IRAP ai relativi capitoli di Bilancio.

DATO ATTO, INOLTRE, CHE le somme da corrispondere ai dipendenti quali arretrati contrattuali relativi ai primi 11 mesi del 2022 sono state oggetto di stanziamento nel Bilancio dell'esercizio 2022, al Fondo rinnovi contrattuali e che con la delibera di Assemblea n. 24 del 7/12/2022 si è provveduto ad azzerare il capitolo Fondo rinnovi contrattuali e a incrementare i relativi stanziamenti della spesa di personale dell'esercizio 2022, per un importo complessivo pari a €6.500,00.

RILEVATO CHE la somma relativa all'importo degli arretrati di competenza delle annualità 2019-2021 non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui all'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito dalla legge n. 58/2019, così come stabilito a decorrere dal 2022 dall'art.3, comma 4-ter, del d.l. 36/2022, convertito dalla L. 79/2022, sicché non si determinano sforamenti né di rispetto del tetto complessivo della spesa del personale, né riduzioni delle risorse economiche disponibili per assunzioni a tempo indeterminato.

VISTO, altresì, l'art. 76, comma 3, a mente del quale dal 1° gennaio 2023 l'elemento perequativo una tantum cessa di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed è conglobato nello stipendio tabellare, come indicato nella tabella F .

VISTI:

- il D. Lgs. 165/2001;
- il D. Lgs. 267/2000;
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali, triennio economico 2019/2021;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Visto l'art. 26 dello Statuto, ai sensi del quale il Segretario è il responsabile dell'amministrazione generale dell'ente.

In esecuzione della deliberazione del CDA n. 9 del 06/06/2022 di approvazione del PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024.

DETERMINA

1. di dare attuazione, per le motivazioni espresse in premessa, al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente delle Funzioni Locali, sottoscritto in via definitiva in data 16/11/2022, relativo

al triennio 2019-2021, e di corrispondere, pertanto, ai dipendenti indicati nei prospetti, allegati al presente provvedimento sotto le lettere A e B per farne parte integrante e sostanziale, di cui viene omessa la pubblicazione, conformemente alla normativa sulla privacy, i rispettivi arretrati a conguaglio maturati in seguito all'applicazione del nuovo CCNL 2019/2021 relativamente ai seguenti distinti periodi:

- dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;
 - dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
 - dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;
 - dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022;
2. di impegnare, pertanto, con riferimento agli arretrati contrattuali degli anni 2019-2021, la spesa complessiva pari a € 10.994,88 per gli incrementi stipendiali, oltre contributi e Irap a carico Ente, come segue:
- € 8.126,30 alla Missione 1, Titolo 1, Programma 10, Macroaggregato 1, cap. 12209 "Arretrati anni 2019-2021 corrisposti al personale a tempo indeterminato"
 - € 2.177,85 alla Missione 1, Titolo 1, Programma 10, Macroaggregato 1, cap. 12210 "Contributi arretrati anni 2019-2021 corrisposti al personale a tempo indeterminato"
 - € 690,74 alla Missione 1, Titolo 1, Programma 10, Macroaggregato 2, cap. 12301 "IRAP arretrati anni 2019-2021 corrisposti al personale a tempo indeterminato"
3. di impegnare, pertanto, con riferimento agli arretrati contrattuali dei primi 11 mesi del 2022, la spesa complessiva pari a € 5.374,98 per gli incrementi stipendiali, oltre contributi e Irap a carico Ente, come segue:
- € 3.972,64 alla Missione 1, Titolo 1, Programma 10, Macroaggregato 1, cap. 14303 "Arretrati primi 11 mesi del 2022 corrisposti al personale a tempo indeterminato"
 - € 1.064,67 alla Missione 1, Titolo 1, Programma 10, Macroaggregato 1, cap. 14304 "Contributi arretrati primi 11 mesi del 2022 corrisposti al personale a tempo indeterminato"
 - € 337,67 alla Missione 1, Titolo 1, Programma 10, Macroaggregato 2, cap. 12302 "IRAP arretrati primi 11 mesi del 2022 corrisposti al personale a tempo indeterminato";
4. di autorizzare il pagamento delle somme di cui ai superiori punti 2 e 3 mediante l'elaborazione dei cedolini da effettuarsi nel corrente mese di dicembre 2022;
5. di dare atto che tutta la spesa impegnata con il presente provvedimento è esigibile nell'esercizio 2022;
6. di dare atto che la retribuzione tabellare del personale dipendente, in relazione alle attuali categorie, a decorrere dal 1.12.2022, è stata adeguata in conformità alla tabella E, ultima colonna, allegata al medesimo CCNLO, e che successivamente a decorrere dal 1.1.2023, sarà adeguata in conformità alla tabella F, allegata al medesimo CCNLO, per effetto del conglobamento nel trattamento tabellare dell'elemento perequativo *una tantum*.

Il Segretario
Dott. Gerlando Luigi Russo
(f.to in originale)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000)

Torino, 12/12/2022

Il Segretario
Dott. Gerlando Luigi Russo
(f.to in originale)